

**Accordo contrattuale anno 2016 – 2017**  
**ex art. 17 L.R. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale**

Premesso:

- che la **Società "3C Centro Clinico Chimico s.r.l."** con sede a Spinea (VE), in Via Roma, 230 è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per Ambulatorio Polispecialistico: Ostetricia Ginecologia, Cardiologia, Ortopedia, Dermatologia, Neurologia, Allergologia, Orl, Medicina del lavoro, Medicina dello sport, Scienze dell'Alimentazione; Ambulatorio di Radiodiagnostica, Laboratorio di Analisi con provvedimenti del Comune di Spinea prot. n. 14535 del 11.5.2006 e prot. n. 20465 del 18.7.2012 e prot. n. 6655 del 12.3.2012 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di provvedimento della Giunta Regionale del Veneto adottata con D.G.R. n. 2453 del 20.12.2013 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: Medicina di Laboratorio, Cardiologia, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Radiologia diagnostica e punto prelievo di Martellago;
  - che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 1765 del 28.08.2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
  - che la L.R. n. 2 del 7.2.2014 definisce la procedura e le scadenze per l'accREDITamento e la stipula degli accordi contrattuali;
  - che ai sensi della D.G.R. 2621 del 18.12.2012 e della D.G.R. 2864 del 28.12.2012 il budget viene assegnato alle strutture al lordo del ticket e al netto delle quote fisse per ricetta di cui all'art.17, comma 6 del D.L. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge 111 del 15.7.2011;
  - preso atto delle disposizioni introdotte con D.L. n. 78/2015, convertito con L. 6.8.2015, n.125 e del recepimento e disposizioni regionali attuative emanate con DGR n. 1169 del 8.9.2015;
  - che, con la D.G.R. n. 1923 del 23.12.2015, la Regione del Veneto ha assegnato le quote di budget per il biennio 2016 – 2017 per la specialistica ambulatoriale privata accreditata;
  - che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
  - che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.
- Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano (Ve) (di seguito "azienda") rappresentata dal Commissario dott. Giuseppe Dal Ben, con sede legale in Mirano (Ve) via Mariutto n. 76 C.F. e P.I. 02799530270

e

la struttura "3C Centro Clinico Chimico s.r.l." con sede legale a Spinea, in Via Roma, 230 di seguito ("erogatore"), codice fiscale/p.iva 00681020277, nella persona del Sig. Francesco Da Tos, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato



condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

## ACCORDO CONTRATTUALE

### Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

### Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
  - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
  - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale. Potranno essere previste particolari e motivate necessità di eventuali deroghe per l'inserimento a CUP, concordate tra le parti;



- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- *si impegna, inoltre a concertare con la AULSS nel corso del presente anno:*
  - la definizione dei protocolli e dei percorsi diagnostico terapeutici o riabilitativi, condivisi con la Asl, volti a meglio integrare le attività erogate;
  - la definizione dei controlli di qualità ed appropriatezza in aderenza alle buone prassi cliniche;
  - le modalità di tenuta della documentazione atta a permettere una agevole e trasparente attività di controllo qualitativo e amministrativo;
  - la completa integrazione delle modalità di prenotazione all'interno del Centro Unico di Prenotazione Aziendale;
  - la predisposizione di strumenti informatici atti a integrare bidirezionalmente le basi dati dei pazienti (clinici - anagrafici) anche per una condivisione dei dati in vista della attivazione del fascicolo sanitario personale elettronico;
  - la implementazione della ricetta elettronica sia per l'accesso alle prestazioni sia per la ricetta da parte dei prescrittori autorizzati dalla normativa;
  - la condivisione con la Asl delle tecniche, metodologie e standard di refertazione e di risposta indirizzate ad una stretta omogeneizzazione volta allo sviluppo del fascicolo clinico informatizzato, sulla cui implementazione potranno essere predisposti verifiche da parte della Asl;
  - l'adeguamento alle impostazioni di gestione delle attività specialistiche ospedaliere e territoriali così come definite in ambito ULSS dai responsabili istituzionali, quali Direttori di Dipartimento e di Unità Operativa;
- *si impegna, altresì:*
  - a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'elenco del personale operante nella struttura, con indicate le mansioni e corredato, laddove richiesto, dei titoli abilitanti alla professione. Ogni variazione di tale elenco, così come per tutti gli altri elementi identificativi della struttura, deve essere comunicata all'Azienda;
  - a inviare all'Azienda l'elenco delle prestazioni che la struttura si impegna a erogare, comunicando tempestivamente eventuali modifiche.

### Art. 3 Obblighi dell'azienda

#### L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;




**SCHEDA 1**

**SCHEDA ALLEGATA ALLO SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE  
PRESTAZIONI IN CONTRATTO  
TRA AZIENDA ULSS 13 E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
Società "3C Centro Clinico Chimico s.r.l." di Spinea**

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 1.1.2016 AL 31.12.2017

**VOLUME ANNUO:**

BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI di cui al vigente Nomenclatore Tariffario regionale			VOLUME ANNUALE	
	CODICE	DEFINI- ZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	EURO (*)
MEDICINA DI LABORATORIO	TUTTI	---		-----	389.877,40
RADIOLOGIA	TUTTI	---	SCONTATA del 3%	-----	611.727,00
CARDIOLOGIA	TUTTI	----	SCONTATA del 8%	-----	270.000,00
ORTOPEDIA	TUTTI	----	SCONTATA del 8%	-----	60.000,00
OSTETRICIA GINECOLOGIA	TUTTI	----	SCONTATA del 8%	-----	71.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.402.604,40</b>

(\*) il limite massimo invalicabile riconoscibile é assegnato al lordo del ticket e al netto delle quote fisse per ricetta di cui all'art.17, comma 6 del D.L. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge 111 del 15.7.2011 e al netto degli importi relativi alle prestazioni erogate a residenti fuori regione.

**N.B. Limitatamente alle visite, lo sconto rimane pari al 10%**

Mirano il

1.1 LUG. 2016

Per l'Azienda Ulss n.13 Mirano (Ve)  
Il Commissario  
Dott. Giuseppe Dal Ben

Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Francesco Da Tos